

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE				
DELIBERA N. 577				
DEL 0.6 APR 2023				
OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA I'ASP DI ENNA E IL CSR – SEZIONE DI PIAZZA ARMERINA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. 833/78 - DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023				
U.O.C ASSISTENZA TERRITORIALE E TUTELA DELLA FRAGILITA' U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA SUD				
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 937				
DEL 0 4 APR. 2023				
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Coll:Aministrativo Dott. Kabrizio Ficarra				
IL DIRETTORE U.O.C. AMM.VA AREA SUD Avv. Anna Farrusgio	IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ASS.TERRITORIALE E TUTELA FRAGILITA' Dott. Francestaliza Tona			
S.E.F.P.				
Si attesta la copertura finanziaria e la compatibi	lità con il bilancio di previsione vigente.			
[] Come da prospetto allegato (ALL. N	_) che è parte integrante della presente delibera.			
[] Autorizzazione n. + צבל ב del 2023	ς)E. / C.P. 50 70 10 40 4			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO De Salvatore Piston	IL DIRETTORE ILIPIRETRORE DELOCIEIFIP. FINANZARI VE PATRIMONIALE FINANZARI VE PATRIMONIALE			
DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF 05.04.7023				

PREMESSO

Che con Circolare n° 1266 del 2 marzo 2010, l'Assessorato Regionale della Salute ha promanato il nuovo schema di convenzione tra le Aziende Sanitarie Provinciali e le Strutture Riabilitative ex art. 26 L. n. 822/78;

Che la stessa Circolare ha ribadito che le AA.SS.PP., attraverso i propri Servizi competenti in materia di handicap, adottano il sistema operativo di cui al paragrafo 4.5.1 del D.P. 2 gennaio 2006 (GURS n. 4 del 27/04/2006);

Che l'Assessorato della Salute, con Decreto del 29 dicembre 2020 "Determinazione degli aggregati di spesa, per il triennio 2020-2022, per i Centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78" (GURS n. 3 del 22/01/2021) ha determinato gli aggregati per le Strutture in questione, insistenti nel territorio dell'ASP di Enna, nella misura di € 4.243.704,00 rideterminato per l'anno 2023 in € 3.394.963,20.

Che, tenuto conto delle dinamiche della domanda e dell'offerta, si è ritenuto di confermare il preesistente numero di prestazioni convenzionate ambulatoriali e domiciliari per ciascun Centro ex art. 26 L.833/78 insistente nel territorio dell'ASP di Enna, per un tetto di spesa massimo complessivo, su base aziendale annuale, pari a € 2.114.000,00.

Che è necessario procedere al rinnovo della convenzione con il CSR Sezione di Piazza Armerina per un periodo di anni uno e precisamente dall'01.01.2023 al 31.12.2023, per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- n° 19 prestazioni ambulatoriali giornaliere:
- n° 15 trattamenti domiciliari settimanali;
- n° 41 visite specialistiche annue;

destinate al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

Che i rapporti convenzionali per l'attività riabilitativa tra il CSR Sezione di Piazza Armerina e l'ASP vengono regolamentati secondo quanto stabilito dalla convenzione allegata, facente parte integrante ed inscindibile del presente atto, che tiene conto dei bisogni assistenziali del territorio aziendale e della normativa vigente in materia;

L'anno	il giorno	del mese	di	nella sede	dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di					

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Iudica nominato con Decreto Assessoriale n.53/2022 del 29/12/2022, rettificato con D.A. 1/2023 del 02/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sabrina Cillia e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante

VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i.;
- L'Atto Aziendale adottato con delibera n. Delibera n. 902 del 19/6/2020;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O. 2022/2024;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Convenzione.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- DARE ATTO della stipula dell'allegata convenzione, facente parte integrante ed inscindibile del presente atto, tra questa Azienda Sanitaria e il CSR Sezione di Piazza Armerina, per l'erogazione delle seguenti prestazioni:
- n° 19 prestazioni ambulatoriali giornaliere;
- n° 15 trattamenti domiciliari settimanali;
- n° 41 visite specialistiche annue;

destinate al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, per anni uno e precisamente dal 01.01.2023 al 31.12.2023;

- 2. **IMPUTARE** le somme per l'anno 2023 per € 297.840,00 a valere sull'autorizzazione n. 7/2023 conto di costo n.502010404 -CRIL 204NZ240000 del bilancio economico 2023;
- 3. DARE MANDATO al competente Distretto di Piazza Armerina di procedere alle verifiche e ai controlli e alla UOC Amministrativa territorialmente competente di procedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti al CSR Sezione di Piazza Armerina durante l'arco di validità della convenzione stessa:

4. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo al fine di legittimare il rapporto contrattuale con il Centro di cui al presente atto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Sabrina Cilla ()

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Iudica

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Luisa Tranchida

PUBBLICAZIONE				
copia all'Albo Pretorio informatico	azione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli .R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009			
dal0 9 APR 2023	al <u>9.3 APR 2023</u>			
L'incaricato	PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF			
Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. nº				
DELIBI	ERA SOGGETTA AL CONTROLLO			
dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data prot. n°				
	SI ATTESTA			
che l'Assessorato Regionale Sanità:				
- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° del ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° del come da allegato.				
Delibera divenuta esecutiva per decorre dal	enza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09			
DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO - esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal				
- immediatamente esecutiva dal	O 6 APR 2023			
Enna lì, IL FUNZIONARIO INCARICATO ———————————————————————————————————				
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA				
- Revoca/annullamento in autotu	itela con provvedimento n° del			
- Modifica con provvedimento n	° del			
Enna lì,	•			

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Cod. fisc./P.IVA 01151150867

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede legale in Enna Viale Diaz n° 7/9 C.F.01151150867 in persona del Commissario Straordinario Dott. Francesco Iudica nato a Caltagirone (Ct) il 26/01/1957, munito dei necessari poteri come da Decreto Assessoriale n. 53/2022 rettificato con Decreto assessoriale 1/2023 del 02/01/2023 e domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

Е

Il CSR di Catania, sede legale in Via Don Minzoni n13, Consorzio Siciliano di Riabilitazione C.F. 93000110879- P.IVA 0124104870 in persona del suo Presidente Sig.r Sergio Lo Trovato nato a Catania il 01 febbraio 1967 C.F. LTVSRG67B01C351V domiciliato per la carica presso la sede della struttura, il quale consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- certificato della C.C.I.A.A. Recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art 3 della legge 27.12.1956 n 1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art 67 del D. Lgs. 159/2011;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica , impiantistica , previdenza (D.U.R.C.) di tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro e normativa di certificazione/informativa antimafia:

Si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso:

a) che il CSR di Catania è formalmente accreditato ai sensi del decreto n° 890/02 per la struttura con sede operativa nel **Comune di Piazza Armerina**, C/da Scarante snc per le seguenti attività:

Ambulatoriale

n° 38 prestazioni giornaliere;

Domiciliare

nº 19 prestazioni giornaliere;

b) che il CSR di Catania con sede operativa nel Comune di Piazza Armerina risulta convenzionata per :

Ambulatoriale

n° 19 prestazioni giornaliere;

Domiciliare

n° 15 prestazioni settimanali;

Visite specialistiche

n° 41 annue;

destinate al recupero funzionale e sociale dei soggetti portatori di handicap d'ambo i sessi e senza limiti di età, afffetti da patologie neurologiche, motorie e del linguaggio e mentali;

- c) che dette strutture erogano una riabilitazione di tipo estensiva e di mantenimento tramite un P.R.I., quindi con esclusione di una riabilitazione di tipo intensiva e quindi di situazioni di possibile urgenza (G.U.R.S. Pl n 54 del 21.12.2012 n.47)
 - d) che il convenzionamento è effettuato dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Enna dove il Centro ha sede, con efficacia per tutte le altre Aziende Sanitarie del territorio nazionale che intendono usufruire delle prestazioni riabilitative del Centro stesso;
 - e) che il Centro eroga le prestazioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 833/1978 e dell'art. 7 della legge n° 104/92;
 - f) che per svolgere i propri compiti il centro mette a disposizione:
 - i locali di cui alle allegate planimetrie;
 - le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco;
 - il personale di cui all'allegato elenco, in conformità al vigente standard di cui al decreto sanitario 11 Aprile 1992;

Nulla ostando al funzionamento del Centro, le parti sopra costituite convengono quanto segue:

ART. 1

Nell'ambito della programmazione regionale, l'Azienda Sanitaria Regionale di Enna si avvale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 26 della legge 23 Dicembre 1978, n° 833, dall'art. 15 della legge regionale 18 Aprile 1981, n° 687, dall'art. 38 della legge 5 Febbraio 1992, n° 104, dal piano triennale a favore delle persone con disabilità di cui al D.P.R.S. 2 Gennaio 2006 e dal Piano della riabilitazione decreto 26 ottobre 2012, per le prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della legge n° 104/92, di cui alle premesse, del predetto Centro.

ART. 2

Il Centro viene convenzionato per le seguenti prestazioni:

Ambulatoriale n° 19 prestazioni giornaliere;

Domiciliare n° 15 prestazioni settimanali;

Visite specialistiche n° 41 annue;

ART. 3

Al fine di abbattere le liste di attesa e di razionalizzare il sistema secondo principi di efficienza ed economicità, anche alla luce della domanda degli utenti, è consentito l'utilizzo del residuo valore scaturente dalla valorizzazione delle risorse di cui all'art. 15 della legge regionale n° 16/86 e/o da risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi, per offrire prestazioni aggiuntive, fermo restando il tetto di spesa di cui all'art. 5 ed entro i volumi massimi di prestazioni giornaliere riconosciute ai fini dell'accreditamento istituzionale.

Il centro è obbligato a mantenere i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dall'accreditamento istituzionale.

Il centro potrà svolgere l'attività ambulatoriale e domiciliare su 6 giorni settimanali, entro i volumi massimi riconosciuti dall'accreditamento istituzionale.

ART. 4

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle rette onnicomprensive, determinate dall'Assessorato Regionale della Sanità.

ART.5

Il tetto fissato per l'anno 2023 è di € 297.840,00.

Indicativamente per ciascun trimestre sarà pari ad 1/4 del tetto annuo fissato.

Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi durante l'anno solare, le prestazioni nel singolo trimestre, in particolare quello estivo, non potranno essere inferiori all'80% del volume trimestrale, con possibilità di recuperare prestazioni non rese nel corso degli altri trimestri, entro i limiti annui del tetto di spesa fissato ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento.

Eventuali residui valore scaturenti dalle risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi registrati nei trimestri dell'anno potranno essere recuperati nel corso degli altri trimestri ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento ed il tetto di spesa fissato nell'anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto dell'Assessore per la Sanità n° 21843 del 28.03.1997, per quanto riguarda la prima visita di accertamento propedeutica alla presa in carica del soggetto da parte della Struttura riabilitativa, l'ammontare delle stesse viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 e successive modificazioni e sempre entro il tetto della spesa prefissato.

ART. 6

Le impegnative relative ai singoli interventi e per vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta, nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato e nei limiti tipologici della convenzione, dal competente settore sanitario del Distretto dell'Asp ove ha la residenza anagrafica l'assistito, secondo le modalità previste dal D.P.R.S. 2 gennaio 2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.

L'U.O.S. Assistenza Riabilitativa e Protesica, oltre a svolgere un ruolo di monitoraggio e coordinamento complessivo, ha compiti di progettazione, programmazione territoriale, gestione, controllo e verifica delle attività sanitarie riabilitative, dotandosi di una unica lista d'attesa centralizzata.

L'impegnativa emessa dalla competente U.O.S Assistenza Riabilitativa e Protesica dell'ASP nel fissare il programma di intervento, definisce la tipologia della presa in carico, la frequenza e la durata del trattamento.

La struttura riabilitativa a sua volta definisce il progetto riabilitativo individuale di struttura che sarà elaborato a cura della propria equipe secondo quanto previsto dal D.P.R.S. 2 gennaio 2006 al paragrafo 4.5.1. dell'allegato.

ART. 7

La Struttura riabilitativa accerta la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento, ne dà comunicazione entro il termine di dieci giorni dall'accertamento suindicato all'ASP che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la Struttura se diversa dalla prima, potendo proporre eventuali giustificate e documentate modifiche al programma di intervento redatto dalla Azienda Sanitaria.

Il Servizio riabilitazione e protesica dell'ASP verifica i tempi e l'attuazione del progetto riabilitativo individuale di Struttura tramite le specifiche linee guida aziendali.

Ad avvenuta prestazione l'Istituto erogatore dovrà fare sottoscrivere al paziente o al sue accompagnatore apposita dichiarazione relativa alla prestazione effettuata

ART. 8

Ove venga ravvisata la necessità di prolungare l'assistenza, la Struttura riabilitativa, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, deve far pervenire proposta motivata di proroga all'ASP che ha emesso l'impegnativa.

L'ASP ricevuta tale richiesta, dovrà in ogni caso far pervenire le proprie determinazioni entro il termine di giorni 15 o comunque prima dell'inizio del nuovo trimestre. Al riguardo il Servizio riabilitazione e protesica dell'ASP potrà esprimere motivato parere a seguito dell'esame della documentazione pervenuta ed in esito alla eventuale visita o accertamento del soggetto per il quale è richiesta la proroga.

Trascorso tale termine, in assenza delle predette determinazioni, la proposta di proroga deve intendersi respinta.

L'ASP potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte del Centro delle prestazioni erogate ai propri assistiti, secondo quanto stabilito dalle linee guida aziendali.

L'Istituto si impegna a corrispondere all'ASP i dati informativi previsti dall'art. 27 della L. 833/78 e quelli relativi ai flussi informativi per la Regione Sicilia relativi ai decreti n° 1174 del 30.05.2008 e successive modifiche (decreto 30 settembre 2008) ed eventuali integrazioni.

ART. 9

Il Centro di riabilitazione deve notificare all'ASP che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la struttura, se diversa dalla prima, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento allegando la motivazione della dimissione, nonché le assenze non motivate entro lo stesso arco di tempo.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione in ordine al programma terapeutico, le eventuali variazioni della forma di trattamento, deve essere preventivamente richieste ed autorizzate dalle ASP di cui al primo comma del presente articolo.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro 48 ore dalla data di ricovero.

ART. 10

L'ASP corrisponderà al centro riabilitativo, in possesso dei requisiti di cui alle premesse, e in regola con gli obblighi di legge in materia di D.U.R.C. e di certificazione /informativa antimafia , le rette determinate dalle disposizioni regionali in conformità alla normativa vigente ed ai tipi di intervento previsti.

Il corrispettivo delle prestazioni poste in pagamento in ogni caso non potrà superare annualmente il tetto di cui all'art. 5 della presente convenzione.

L'importo delle rette s'intende comprensivo di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative specifiche per singolo soggetto fatta eccezione per:

- le forniture di assistenza protesica, ausili e presidi, che saranno previste all'interno di un Piano Riabilitativo - Assistenziale Individuale predisposto dall'U.O.S Assistenza Riabilitativa e Protesica aziendale (D.A. 27 agosto 2021). Tale assistenza sarà quindi autorizzata dal distretto dell'Asp di residenza del paziente.
- l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici, durante il ricovero in internato, che sono a carico dell'ASP di residenza, quando non fruibili presso i presidi pubblici, secondo le normative in materia.

Il trasporto degli assistiti non è compreso tra le prestazioni dovute al centro.

Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.

In

L'istituto non può chiedere compensi ad altro titolo.

ART. 11

Il pagamento delle rette verrà effettuato tenendo conto delle seguenti modalità:

- entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali di acconto e saldo accompagnati dalle dichiarazioni di avvenuta prestazione di cui all'art.3, da redigersi su modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico responsabile, si effettuerà il riconoscimento dell'intero importo contabilizzato e verificato dal competente ufficio distrettuale entro i limiti del tetto di spesa di cui all'art.5;
- ai sensi di quanto previsto dagli art.221, comma 2, legge regionale n.68/81, art.15 legge regionale 16/86, ed art-76 Legge regionale 6/97, all'inizio di ciascun trimestre deve essere erogata l'anticipazione dell'85% dell'importo della contabilità del trimestre precedente riscontrato ed ammesso ai pagamenti, comunque fino alla concorrenza massima del ¼ del tetto annuo fissato.

Per i ricoveri extra regionali, l'onore relativo graverà sul bilancio dell'azienda sanitaria di residenza del soggetto.

Le prestazioni erogate a soggetti residenti fuori provincia dovranno essere evidenziate separatamente e riportate in appositi prospetti con l'indicazione delle relative province.

ART. 12

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla ASP per iscritto e con fissazione del termine non inferiore a 15 giorni, perché le stesse siano rimosse.

Trascorso inutilmente il termine concesso, la convenzione è sospesa sino all'eventuale rimozione dell'inadempimento, ferma restando la facoltà dell'ASP di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di :

- a) cambiamenti di gestione del Centro e significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del centro che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del centro medesimo.
- c) riscontro di gravi irregolarità amministrative o utilizzo distorto delle risorse per fini diversi da quelli del Centro.

ART. 13

L'istituto contraente si impegna:

- a) su richiesta dell'ASP a trasmettere copia del bilancio all'ASP stessa che provvede a pubblicarlo nel proprio albo per la durata di 30 giorni;
- b) a garantire forme di partecipazione degli utenti delle associazioni dalle quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione ed il miglioramento dei servizi riabilitativi.

ART. 14

La presente convenzione ha la durata di 1 anni dal 01/01/2023 al 31/12/2023

La convenzione si intende estesa a tutte le aziende sanitarie del territorio nazionale che usufruiscono delle prestazioni erogate dalla struttura riabilitativa.

a lisi

*

ART. 15

La vigilanza sul centro viene esercitata in conformità delle disposizioni di legge in materia ed alle previsioni dei programmi sanitari nazionali e regionali e secondo le linee guida aziendali

Ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione della struttura riabilitativa resta a carico dell'istituto purchè non sia imputabile o derivante da inadempienze da parte dell'ASP.

ART. 16

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nei limiti risultanti dalla legislazione vigente e dalla programmazione sanitaria, saranno introdotte con le stesse modalità adottate per la stipula della stessa convenzione.

ART. 17

Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione saranno decise dall'autorità giurisdizionale. A tal fine le parti eleggono come competente il foro di Enna.

ART. 18

Il centro è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dalle normative regionali dai piani sanitari.

Il Centro si impegna ad osservare le norme contenute nel codice di comportamento dell' Asp di Enna adottate con delibera n. 165 del 27/01/2021.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 10 parte Il del D.P.R. 26 aprile 1986, n 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico del soggetto richiedente la registrazione.

Enna, lì.....

C.S.R. Enna I<u>l</u> Presidente

Sergio Lo Trovato

C.S.R. CATANIA
IL PRESIDENTE
(Sergio Lo Trovato)

Azienda Sanitaria di Enna Il Commissario Straordinario Dott. Francesco ludica